



COMUNE DI CESANO BOSCONONE

REGOLAMENTO CONSULTA STRANIERI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 anno 2009

<u>CONSULTA COMUNALE ELETTIVA PER I CITTADINI STRANIERI ED APOLIDI RESIDENTI A CESANO BOSCONI</u>	1
<u>STATUTO</u>	1
<u>Articolo 1 - ISTITUZIONE</u>	3
<u>Articolo 2 – FINALITA’</u>	3
<u>Articolo 3 - ORGANI</u>	3
<u>Articolo 4 - ASSEMBLEA</u>	3
<u>Articolo 5 - IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA</u>	4
<u>Articolo 6 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA</u>	4
<u>Articolo 7 - MODIFICAZIONI DELLO STATUTO</u>	4
<u>Articolo 8 - REGOLAMENTO INTERNO</u>	4
<u>Articolo 9 - SEDE</u>	4
<u>Articolo 10 - MEZZI</u>	4
<u>Articolo 11 - INSEDIAMENTO</u>	4
<u>Articolo 12 - SCIoglimento</u>	5
<u>Articolo 13 - NORME TRANSITORIE</u>	5

Articolo 1 - ISTITUZIONE

È istituita dal Comune di Cesano Boscone, nel rispetto degli articoli 2 e 3 della Costituzione che sanciscono e garantiscono i diritti inviolabili dell'uomo dell'uguaglianza davanti alla Legge senza distinzione di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. con delibera del C.C. _____ la Consulta Comunale elettiva per i cittadini stranieri ed apolidi residenti a Cesano Boscone (di seguito denominata "Consulta").

Apposito regolamento disciplina le modalità di elezione dei suoi componenti mentre i rapporti con gli organi del Comune sono regolati dal presente statuto.

Articolo 2 – FINALITA'

Questo organismo avrà lo scopo di collegare più efficacemente tutta la comunità degli stranieri agli organi dell'Amministrazione Comunale, promuovendo congiuntamente iniziative culturali e sociali. Soprattutto si adopererà per incentivare la piena integrazione dei cittadini stranieri nella comunità cesanese.

Si propone altresì come punto di informazione, di aggregazione e di confronto per i gruppi ed i singoli interessati ai problemi ed alle opportunità create dalla presenza degli stranieri a Cesano Boscone nei suoi vari aspetti con particolare attenzione all'incontro e al dialogo tra differenti culture ed alle iniziative per la prevenzione di ogni forma di discriminazione, xenofobia e razzismo.

La Consulta è organo consultivo del Consiglio e della Giunta Municipale, ai quali può presentare proposte e o mozioni relative alle materie di cui ai commi 1) e 2); può altresì presentare proposte su argomenti di interesse generale per la comunità;

La Consulta deve essere informata, con gli stessi tempi e modalità dei Consiglieri Comunali, circa la convocazione, delle Commissioni consiliari e dei Consigli Comunali.

Il Presidente della Consulta, o in mancanza il Vice Presidente, con le modalità che verranno stabilite dal Regolamento del Consiglio Comunale, partecipa alle sedute del Consiglio Comunale, senza diritto di voto.

Il Presidente della Consulta ha diritto di ottenere entro congruo termine un incontro con il Sindaco gli Assessori, o con una Commissione Consiliare, o con la Conferenza dei Capigruppo;

Articolo 3 - ORGANI

Sono organi della Consulta:

- l'Assemblea;
- Il Presidente e il Vice Presidente;

L'Amministrazione provvederà a dotare la Consulta di un' idoneo spazio per le sue riunioni.

Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.

Articolo 4 - ASSEMBLEA

Sono componenti dell'Assemblea i candidati dichiarati eletti dalla Commissione elettorale a seguito di elezione svolte secondo le modalità contenute nel relativo Regolamento.

Per la prima elezione l'assemblea è composta da 5 componenti. Per le successive elezioni, è facoltà della Consulta, stabilirne un numero maggiore, garantendo, in ogni caso, il principio di maggioranza.

Articolo 5 - IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

Il Presidente ed il Vice Presidente vengono eletti dall'Assemblea nella sua prima riunione, a maggioranza assoluta dei componenti. Se dopo tre votazioni non viene raggiunta la maggioranza richiesta, è sufficiente la maggioranza dei presenti. Dura in carica 3 anni; alla scadenza dell'incarico può essere rieletto una sola volta.

In assenza del Presidente ne fa funzioni il Vice Presidente.

Articolo 6 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

La Consulta è convocata dal Presidente:

- di propria iniziativa;
- su richiesta di almeno tre componenti dell'Assemblea

La Consulta Comunale può altresì essere convocata:

- dal Sindaco;
- dal Presidente della Consiglio Comunale.

In ogni caso la Consulta deve riferire sui propri lavori al Consiglio Comunale, o ad altra Commissione referente Boscone, almeno una volta all'anno.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte all'anno.

Articolo 7 - MODIFICAZIONI DELLO STATUTO

Lo STATUTO può essere modificato dal Consiglio Comunale con propria deliberazione. La Consulta può proporre al Consiglio Comunale la modifica di articoli o commi dello STATUTO, con deliberazione approvata a maggioranza di due terzi dei componenti dell'Assemblea.

Articolo 8 - REGOLAMENTO INTERNO

La Consulta si doterà di un proprio Regolamento interno, integrativo del presente STATUTO non in contrasto con i principi dello stesso.

Articolo 9 - SEDE

Alla Consulta Comunale verrà assegnata una sede in locali di proprietà comunale. In mancanza di una sede stabile l'Amministrazione garantirà comunque il reperimento dei locali idonei per le riunioni e gli incontri.

L'utilizzabilità di altre sedi per riunioni e dibattiti pubblici deve essere preventivamente autorizzata dal competente organo comunale.

Articolo 10 - MEZZI

La Consulta si avvale per il suo funzionamento e per il perseguimento dei suoi fini istituzionali di mezzi propri e/o messi a disposizione dall'amministrazione comunale, o di altri enti pubblici o privati.

Articolo 11 - INSEDIAMENTO

La Consulta è insediata dal Sindaco.

Articolo 12 - SCIOGLIMENTO

La Consulta resta in carica ordinariamente per tre anni e le nuove elezioni devono essere indette almeno tre mesi prima dello scioglimento.

Il Sindaco procede allo scioglimento della Consulta nei seguenti casi:

- qualora la maggioranza dei componenti risulti decaduta o dimissionaria;
- in casi eccezionali, su motivata deliberazione approvata dal Consiglio Comunale con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

In caso di scioglimento di cui al comma precedente, le nuove elezioni dovranno svolgersi entro i sei mesi successivi.

Articolo 13 - NORME TRANSITORIE

La prima indizione delle elezioni avviene entro un anno dalla data di esecutività della deliberazione istitutiva della Consulta.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rimanda alle normativa vigente.

CONSULTA COMUNALE
ELETTIVA PER I CITTADINI
STRANIERI ED APOLIDI
RESIDENTI A CESANO
BOSCONO

REGOLAMENTO

<u>CONSULTA COMUNALE ELETTIVA PER I CITTADINI STRANIERI ED APOLIDI RESIDENTI A CESANO BOSCONI</u>	6
<u>REGOLAMENTO</u>	6
<u>Capo I - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO</u>	8
<u>articolo 1.</u>	8
<u>articolo 2.</u>	8
<u>articolo 3.</u>	8
<u>Capo II - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E PUBBLICIZZAZIONE</u>	8
<u>articolo 4.</u>	9
<u>articolo 5.</u>	9
<u>articolo 6.</u>	9
<u>Capo III - SISTEMA ELETTORALE</u>	9
<u>articolo 7.</u>	9
<u>Capo IV - SVOLGIMENTO OPERAZIONI ELETTORALI</u>	9
<u>articolo 8.</u>	9
<u>articolo 9.</u>	9
<u>articolo 10.</u>	10
<u>articolo 11.</u>	10
<u>articolo 12.</u>	10
<u>articolo 13.</u>	10
<u>articolo 14.</u>	10
<u>articolo 15.</u>	10

Capo I - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO

articolo 1.

Alle elezioni della Consulta Comunale elettiva per i cittadini stranieri e apolidi residenti a Cesano Boscone (di seguito denominata semplicemente Consulta) partecipano le persone che, alla data di svolgimento delle operazioni sono in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza di un paese straniero o "status" di apolide. Non è elettore chi è in possesso della doppia cittadinanza (italiana e straniera);
- b) possesso di un regolare titolo di soggiorno valido o in corso di rinnovo. I comunitari devono presentare la "carta di soggiorno per i cittadini UE";
- c) compimento dei 18 anni di età;
- d) iscrizione all'Anagrafe del Comune di Cesano Boscone da almeno un anno
- e) non essere incorsi in una delle cause escludenti la capacità elettorale previste dalle norme del T.U. approvato con D.P.R. 20/3/1967 n. 223 e successive modificazioni in quanto applicabili.

articolo 2.

Sono eleggibili in qualità di membri della Consulta le persone che, alla data fissata per le elezioni:

- a) sono in possesso dei requisiti di cui all' *articolo 1.a), b), c)*;
- b) risultano essere iscritti all'Anagrafe del Comune di Cesano Boscone da almeno un anno;
- c) non sono incorsi in una delle cause escludenti la capacità elettorale previste dalle norme del T.U. approvato con D.P.R. 20 marzo 1967 n. 223 e successive modificazioni e non sono in alcuna delle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, Legge 19.03.1990 n. 15 e successive modificazioni, in quanto applicabili;
- d) non sono membri di altre Consulte che hanno i medesimi scopi e fini della Consulta di cui al presente regolamento;

articolo 3.

L'esistenza dei requisiti richiesti per essere elettori deve essere comprovata mediante l'esibizione del permesso di soggiorno o della ricevuta, attestante la presentazione della domanda di rinnovo e del certificato di residenza.

L'esistenza dei requisiti richiesti per l'elettorato passivo va comprovata mediante l'esibizione:

- a) dei documenti indicati nel comma precedente;
- b) di dichiarazione in cui il candidato attesta di non essere membro di altri organismi consultivi in materia di immigrazione costituiti da altri Comuni italiani (autocertificazione).

L'esistenza delle condizioni previste dall' *articolo 1.e)*, e dall' *articolo 2.c)* sono verificati d'ufficio.

La perdita di uno dei requisiti di cui all' *articolo 2* da parte dell'eletto comporta la sua decadenza dalla carica di membro della Consulta.

Capo II - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E PUBBLICIZZAZIONE

articolo 4.

Ogni candidatura può essere presentata autonomamente o sottoscritta da persone aventi i requisiti di cui all'articolo 1.

Ogni elettore può sottoscrivere una sola candidatura.

articolo 5.

Il candidato deposita la sua scheda personale (modulo predisposto dall'Ufficio) Nella scheda devono essere indicati il nome il cognome, luogo e data di nascita e la nazionalità.

articolo 6.

Il Comune di Cesano Boscone provvede a pubblicizzare con manifesti, comunicati stampa, ed eventualmente con altri adeguati strumenti:

- a) l'iniziativa nel suo complesso ed i termini e le modalità di presentazione delle candidature;
- b) la lista dei candidati, le modalità di voto e il giorno di svolgimento delle elezioni.

Capo III - SISTEMA ELETTORALE

articolo 7.

La scheda elettorale presenta in un'unica lista i nomi di tutti candidati disposti in ordine alfabetico.

Ogni elettore può esprimere il suo voto tracciando un solo segno nel riquadro contenente il nome del candidato che intende votare, ogni ulteriore segno comporta l'annullamento del voto;

Vengono dichiarati eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti fino a concorrenza del numero dei seggi da assegnare alla Consulta secondo la previsione dello Statuto della stessa.

A parità di voti risulta eletto il candidato più giovane.

Capo IV - SVOLGIMENTO OPERAZIONI ELETTORALI

articolo 8.

È istituita dal Sindaco la Commissione Elettorale formata dal del Sindaco stesso o da un suo delegato, da almeno un consigliere comunale e uno o più cittadini, anche stranieri.

La Commissione Elettorale deciderà su tutte le controversie insorte nello svolgimento della procedura elettorale, fisserà la data di svolgimento delle elezioni e proclamerà gli eletti.

articolo 9.

Le operazioni elettorali si svolgono nel giorno e nel luogo indicati nell'avviso elettorale e sui manifesti elettorali, e durano, di norma, un solo giorno dalle ore 8,00 alle ore 20,00.

La sezione e le sezioni elettorali sono insediate in uno o più edifici allo scopo designati dall'Amministrazione. L'ufficio elettorale viene nominato dal Sindaco ed è composto da un presidente, da almeno tre scrutatori, di cui - a scelta del presidente- uno assume le funzioni di vice presidente ed uno quelle di segretario. Possono essere nominati presidenti e/o scrutatori anche i cittadini stranieri non candidati alle elezioni della consulta.

articolo 10.

Nel caso di istituzione di più sezioni elettorali la suddivisione degli elettori tra le sezioni avviene secondo le vie del territorio, tenendo conto della vicinanza con i seggi elettorali individuati dall'amministrazione comunale.

articolo 11.

Ogni elettore riceve al suo domicilio l'avviso elettorale contenente le notizie utili per il voto

articolo 12.

Per votare l'elettore deve presentare il permesso di soggiorno valido o la ricevuta attestante la presentazione della domanda di rinnovo, e la carta di identità rilasciata dal Comune di Cesano Boscone, in corso di validità.

Ogni sezione elettorale disporrà dell'elenco degli elettori iscritti nella stessa. Al momento del voto l'elettore apporrà la sua firma sul tabulato in corrispondenza del nome e lo scrutatore annoterà gli estremi della carta di identità.

articolo 13.

Ogni scheda elettorale contenente più di una o nessuna preferenza o segni di riconoscimento viene annullata. Vengono altresì annullate le schede da cui non può essere desunta la volontà dell'elettore.

articolo 14.

I componenti di ciascuna sezione elettorale, dopo la chiusura della stessa, procederanno immediatamente allo spoglio delle schede, trasmettendo i risultati e le schede alla Commissione elettorale.

articolo 15.

I fini, gli organi, le modalità di funzionamento e la durata della Consulta Comunale sono regolati dall'allegato STATUTO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'Assessore Bianco, come da registrazione magnetica, depositata agli atti del Comune, nonché gli interventi dei Consiglieri Leonardi, Mazza, Leone, Tango, Ariemma , i quali preannunciano il voto favorevole dei loro gruppi;

Nessun altro avendo chiesto di parlare, sulla proposta del Presidente, con voti unanimi favorevoli palesi;

DELIBERA

Di approvare la su estesa proposta di deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Il Presidente
GIOVANNI ADDONISIO

Il Segretario Generale
LALA GAETANO